



**IL TRIBUNALE DI TORINO**

**Sezione fallimentare**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati sigg.ri

dr. Francesco DONATO presidente rel.

dr. Vittoria NOSENGO giudice

dr. Bruno CONCA giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

\*\*\*\*\*

vista la relazione ex art. 28 d.lgs. 270/99 del Commissario giudiziale di LIRI INDUSTRIALE s.p.a. in liquidazione, dichiarata insolvente con sentenza resa da questo Tribunale in data

~~29.9.2009;~~ 2/8/2010

dato atto della mancata presentazione di osservazioni nel termine previsto dall'art. 29, secondo comma, d. lgs. 270/99, decorrente dalla data del deposito della detta relazione, avvenuto il 21 settembre 2010;

visto il parere del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pervenuto alla Cancelleria dell'intestato Tribunale in data 1° ottobre 2010, favorevole all'accesso di Liri Industriale alla procedura di a.s.;

preso atto che il detto parere motivatamente concorda sulle conclusioni rassegnate nella relazione commissariale in ordine alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali mediante la cessione dei complessi aziendali (art. 27, comma secondo, lett. a d.lgs. cit.);

richiamate le osservazioni svolte nel citato parere in ordine all'estrema severità della situazione finanziaria della società, non solo con riguardo all'indebitamento pregresso, ma anche al forte squilibrio economico della stessa sua gestione caratteristica;

rilevato, in sintesi, che i punti maggiormente ostativi di qualsivoglia piano di recupero dell'equilibrio economico-finanziario dell'impresa paiono focalizzarsi in

a. grave e costante contrazione del fatturato (particolarmente severa con riguardo al ramo chimico, rispetto al ramo laminati);

b. parallelo peggioramento del conto economico, stante la struttura peculiarmente rigida dei costi (e segnatamente del costo del lavoro);

c. prevalenza dell'indebitamento a breve rispetto a quello medio-lungo, tale da determinare una persistente tensione finanziaria e da generare elevati oneri finanziari;

d. strategia industriale dispersiva, siccome rivolta a distinti business (chimico e metalmeccanico), in concreto privi di adeguata integrazione sinergica e condotti in assenza di sufficiente supporto finanziario;

preso atto, peraltro, che il Commissario Giudiziale designato dal Ministro dello Sviluppo Economico ha espresso motivata prognosi circa la ragionevole ed, effettiva possibilità di un sostanziale recupero dell'equilibrio economico-finanziario della società, cui pervenire mediante un programma di cessione tale da coinvolgere, essenzialmente, il solo ramo laminati (stabilimenti di Pont Canavese), siccome capace di conseguire risultati economici positivi in caso di aumento del fatturato e contenimento dei costi di produzione, escludendo, di contro, il ramo chimico (stabilimento di Nichelino), da votare alla liquidazione, stante il carattere cronicamente deficitario della sua gestione;

ritenuto che le valutazioni prognostiche espresse dal sig. Commissario Giudiziale nella relazione e dal Ministero dello Sviluppo Economico nel citato parere appaiono esenti da menda nel loro iter logico-motivazionale e, sotto questo riguardo, condivisibili;

ritenuta, altresì, l'insussistenza di accertamenti utilmente e tempestivamente esperibili nel termine assegnato dal legislatore alla determinazione del Tribunale (art. 30 d. lgs. 270/99), atteso, in particolare, il carattere squisitamente prognostico dei fattori su cui riposano le sorti del lumeggiato riequilibrio-economico finanziario;

osservato che la concreta tenuta del favorevole quadro previsionale fatto proprio dal Commissario giudiziale e dal Ministero dello Sviluppo Economico, va necessariamente ed intrinsecamente devoluta a successiva positiva verifica della persistenza di ciascuno di quei medesimi fattori non sussistendo i quali, come riconosciuto nella stessa prospettazione commissariale e ministeriale, il tentativo di conservazione del patrimonio produttivo dell'impresa non sarebbe più utilmente perseguibile, con ogni consequenziale determinazione in ordine all'arresto della procedura e alla sua conversione in fallimento;

considerato, infine, che non osta all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria il carattere dichiaratamente e inevitabilmente parziale del programma di cessione, vista la radicale insussistenza di concrete prospettive di riequilibrio per uno dei due rami aziendali, dal momento che detto programma, nel solco del complessivo impianto e della stessa *ratio* del d. lgs. 270/99, si pone come quello potenzialmente capace offrire la miglior prospettiva possibile – in concreto – per la (parziale) conservazione dei livelli occupazionali, rispetto ad una scelta *tout court* liquidatoria o ad un piano di globale ristrutturazione (peraltro allo stato non seriamente percorribile, alla luce dei presenti fondamentali economico-finanziari della società); ritenuto conclusivamente che, nei termini sopra espressi ed alla luce delle menzionate acquisizioni così come prospettate al Tribunale, possono ritenersi allo stato sussistenti i

presupposti per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria in favore di LIRI INDUSTRIALE s.p.a. in liquidazione;

P. Q. M.

visti gli artt. 30 e 82 d. lgs. 270/99

- I. dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria di LIRI INDUSTRIALE S.p.A. in liquidazione, sedente in Nichelino (TO), via Vernea, n. 2, c.f. 00520250010, in persona del suo liquidatore volontario, dott. Marco Ciani;
- II. manda alla Cancelleria per i consequenziali adempimenti e comunicazioni di cui all'art. 30, secondo comma, d. lgs. 270/99;

Così deciso in Torino, all'esito della camera di consiglio del 7 ottobre 2010

il Presidente est.

(dott. Francesco Donato)



**TRIBUNALE DI TORINO**

Depositato oggi 19 OTT 2010

IL CANCELLIERE  
C. MATAZZO

IL CANCELLIERE  
C. MATAZZO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Torino, li 19 OTT. 2010



OPERATORE CANCELLERIA B2  
Mara Jona BIGNARDI